

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 – RIETI - TEL.0746 – 2781–PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

L'ASL Rieti, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Direttore Generale f.f., Dott.ssa Anna Petti - Deliberazione n. 1/D.G. del 01.02.2023, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42, autorizzato alla stipula del presente atto giusta determinazione n. _____ del _____

Lo IACP – Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona (codice MIUR 05), con sede centrale in Roma, piazza Vittorio Emanuele II, n.99, codice fiscale 04778490583, partita IVA 01302041007, nella persona del suo presidente e legale rappresentante Alberto Zucconi, nato a Firenze il 31.05.1946, codice fiscale. ZCCLRT46E31D612P,

E

PREMESSO CHE

- l'art. 3 delle Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi della scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in 150 ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazione di emergenza;
- che lo O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i (circolare MIUR, prot.n. 2563 del 29.5.2008) prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

- Lo IACP – Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona, legalmente riconosciuto come scuola di specializzazione in psicoterapia ai sensi del D.M. 31/12/93 e art.3 l.56/89 con sede centrale a Roma e sedi periferiche a Milano, Firenze e Messina, richiede ai propri specializzandi l'espletamento dell'attività di tirocinio finalizzata alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto 509/98.

ART. 2

- L'ASL Rieti assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto 509/98, con l'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi dello IACP i quali saranno accolti nel numero di 5 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi dello IACP.

ART. 3

- All'attività di tirocinio di cui all'articolo 2 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia;

ART. 4

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d), della legge n.196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività del tirocinante è seguita e verificata da parte della scuola di formazione del tirocinante e nell'Azienda/Ente ospitante da un tutor psicoterapeuta;
- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
 - c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
 - d) le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, servizi, etc), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 5

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:
 - 1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

ART. 6

- Lo IACP assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;
- l'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 7

La presente convenzione ha validità di 4 anni dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti.

ART. 8

- Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 9

- La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

ART. 10

- L'Azienda ospitante si impegna ad assolvere agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 nel Titolo III. Capo II artt. 74 -75 "Uso dei dispositivi individuali di protezione" nel Titolo IX-Capo III art.257 "Informazione", quando previsti.

Il soggetto promotore si impegna ad inviare in tirocinio Studenti che:

- siano in possesso dell'attestato di superamento del corso di formazione in materia di sicurezza (ex art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.), comprensivo di n. 4 ore di formazione generale e della formazione specifica;
- abbiano già espletato il protocollo riguardante la visita d'idoneità di cui all'art. 41 (Sorveglianza sanitaria) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ed è in possesso della relativa certificazione d'idoneità rilasciata sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Datore di Lavoro nella apposita scheda compilata dal Dirigente Responsabile della struttura in cui è previsto il tirocinio. Tale certificazione dovrà essere rilasciata qualora, dalla scheda di rilevazione dei rischi, risulti evidente la presenza di rischi specifici relativi alla mansione.

ART. 11

- Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU/2016/679/ e s.m.i., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla predetta normativa europea. In riferimento al Servizio oggetto della presente convenzione, l'IACP – Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona di Roma accetta di essere nominata, come da apposito atto che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente convenzione (All. 2), Responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del citato Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. L'IACP – Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona di Roma, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale, la puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri soci/collaboratori/dipendenti coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto

Rieti.....

Azienda Sanitaria Locale Rieti

Il Direttore Generale f.f.

Dott.ssa Petti Anna

Istituto IACP

Il Legale Rappresentante

Dott. Zucconi Alberto
